I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1196/76 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1976

che stabilisce norme generali relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 100/76 è accordata se necessario ai produttori di tonni della Comunità un'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera ; che tale provvedimento è stato previsto allo scopo di compensare gli eventuali effetti negativi derivanti per i produttori dal regime d'importazione previsto ; che, in effetti, in mancanza di una produzione comunitaria sufficiente di tonni, e per assicurare alle industrie alimentari di trasformazione utilizzatrici di tali prodotti condizioni di approvvigionamento comparabili a quelle di cui beneficiano i paesi terzi esportatori di tonni, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune è stata sospesa ; che pertanto un ribasso del prezzo all'importazione può minacciare direttamente il reddito dei produttori ;

considerando che per accertare in che misura tale minaccia si via verificata occorre far riferimento ad un livello di prezzo comunitario rappresentativo di una situazione normale di mercato e che perciò il prezzo comunitario alla produzione del tonno deve essere fissato prima dell'apertura della campagna di pesca per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali ;

considerando che le varie specie di tonni destinate all'industria conserviera e pescate dagli Stati membri concorrono simultaneamente e nel loro insieme alla formazione dei prezzi di mercato della produzione comunitaria e che i prezzi alla produzione effettivamente rilevati per ciascuna di tali specie vanno pertanto adattati in relazione alla specie ed alla presentazione scelte come criterio di base per la fissazione del prezzo comunitario alla produzione ;

considerando che gli effetti di un ribasso dei prezzi all'importazione possono essere valutati, da un lato, in relazione al livello medio dei prezzi all'importazione che risulterebbe dall'applicazione dei dazi stabiliti nella tariffa doganale comune e, dall'altro, in relazione al livello del prezzo comunitario alla produzione rappresentativo di una situazione normale di mercato, tenendo conto del campo di variazione normale dei prezzi ;

considerando che la situazione del mercato del tonno varia notevolmente secondo il ritmo degli apporti della pesca comunitaria e secondo le possibilità effettive d'importazione dipendenti a loro volta largamente dai risultati della pesca dei paesi terzi esportatori di tonno ; che è pertanto opportuno esaminare ogni mese la situazione al fine di accertare se debba essere accordata l'indennità compensativa ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 109/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, che stabilisce norme generali relative alla concessione dell'indennità compensativa ai produttori di tonni destinati all'industria conserviera [2], si è rivelato inefficace ; che occorre pertanto abrogarlo e stabilire delle norme più adeguate alla situazione della produzione e del mercato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti elencati in allegato, il prezzo comunitario alla produzione di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 100/76 è fissato prima dell'inizio della campagna di pesca, per tutta la campagna o per i singoli periodi in cui la stessa è suddivisa.

[1] GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.

[2] GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 46.

Detto prezzo si riferisce alla specie « tonno albacora », presentato « intero », di peso unitario inferiore a 10 chilogrammi.

La campagna di pesca del tonno inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ; la suddivisione di cui al primo comma può essere effettuata secondo le specie.

Articolo 2

Per ciascuno dei prodotti elencati in allegato viene stabilito ogni mese un prezzo medio di mercato comunitario sulla base della media ponderata dei corsi medi mensili rilevati per ciascun prodotto, adattata in funzione delle differenze di specie o di presentazione rispetto alla specie ed alla presentazione per le quali è stato fissato il prezzo comunitario alla produzione.

Articolo 3

Per ciascuno dei prodotti elencati in allegato, l'indennità compensativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 100/76 è accordata ai produttori di tonni della Comunità se

— il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e
— il prezzo d'entrata di cui all'articolo 19, paragrafo 3 di detto regolamento, valido per lo stesso prodotto o per il prodotto considerato per la fissazione del prezzo comunitario alla produzione, eventualmente maggiorato della tassa di compensazione ad esso applicata, calcolato per lo stesso periodo o, in mancanza, per l'ultimo periodo durante il quale è stata effettuata una rilevazione dei corsi,

sono simultaneamente inferiori al 90 % del prezzo comunitario alla produzione.

Articolo 4

L'indennità compensativa è accordata soltanto se da un esame risulta che la situazione constatata sul mercato comunitario è la conseguenza del livello dei prezzi sul mercato mondiale del tonno e che un ribasso del prezzo sul mercato comunitario non è provocato da un aumento anormale dei quantitativi prodotti.

Articolo 5

Per tutti i quantitativi di tonno forniti all'industria conserviera nel periodo trimestrale per il quale sono stati costatati i prezzi, l'importo dell'indennità compensativa è limitato alla differenza tra il prezzo comunitario alla produzione e il prezzo effettivamente riscosso dal produttore comunitario. Tale importo non può in alcun caso superare la differenza tra il prezzo comunitario alla produzione e il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario.

Articolo 6

L'indennità è versata al produttore su domanda del medesimo.

Articolo 7

Secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76 sono stabiliti :

— le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle relative agli adattamenti di cui all'articolo 2, della media ponderata dei corsi medi mensili,
— l'importo massimo dell'indennità compensativa.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 109/76 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

ALLEGATO

Yellowfin, tonno albacora	(Neothynnus albacora, Thunnus albacores)
Germon, tonno bianco	(Thunnus alalunga)
Blue-fin, tonno rosso	(Thunnus thynnus)
Big-eye, Patudo	(Parathynnus obesus, Parathynnus macropterus)
Skipjack, Listao	(Euthynnus pelamis, Katsuwonus pelamis)
Little Tunny, tonnino alletterato	(Euthynnus alletteratus)